



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Profili e metodo del diritto ecclesiastico attuale

MARIO TEDESCHI

L'invito del prof. Fuccillo a tenere questa lezione nella Seconda Università degli Studi di Napoli in occasione della ricorrenza dei miei settanta anni, la dedica del volume *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, da lui curato e che raccoglie una serie di studi degli allievi della scuola sammarinese, e l'organizzazione di questa cerimonia insieme a Maria d'Arienzo, mi hanno indotto a ritornare su un problema fondamentale sul quale in passato mi ero a più riprese occupato, per cui non è fuor di luogo farne qui nuovamente il punto alla luce dei contributi nel frattempo intervenuti.

Il 26-29 ottobre 1981 organizzavo a Taormina un convegno su *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico* con la presenza di illustri relatori e con l'intento dichiarato di porre un rapporto tra i due ambiti. Osservavo in quella sede che "sono pochi a dubitare che il diritto viva nella storia e ne sia una sua espressione" perché, come ricordava Calasso, "sia lo storico che il giurista hanno per oggetto di studio un'esperienza che si svolge". Entrambe scienze umane hanno in comune l'aspetto epistemologico. Una unità di metodo tra scienze naturali e scienze umane, le prime basate sulla causalità e il determinismo e sull'*a priori* kantiano dell'esattezza della matematica e della geometria euclidea, era stato intaccato dall'avvento della meccanica quantica, dal principio di indeterminazione di Heisenberg, da quello di complementarità di Bohr e dalla geometria non euclidea. Solo i neoempiristi logici riproponevano un'unità di metodo tra tutte le scienze, ma questa non era in alcun modo configurabile se non a livello interpretativo.

Il metodo di una ricerca altro non è che "il complesso dei procedimenti culturali richiesti per condurre una ricerca al fine desiderato e proposto". Ha quindi una valenza limitata e non assoluta anche se può costituire il problema principale di una scienza o il criterio fondamentale di interpretazione della stessa. E qui un primo problema. Le norme di diritto ecclesiastico hanno natura e caratteri diversi: costituzionale, ordinaria, internazionale, di

rinvio agli ordinamenti confessionali, di diritto naturale e di diritto divino, per cui non possono limitarsi a quella che Emilio Betti chiama *hermeneutica fidei* che per lui si sostanzia nell'interpretazione dei libri sacri. Betti non sembra avvertire che "l'adesione a un mondo di valori, in particolare a quelli religiosi, può condurre a una diversa interpretazione delle norme, fino a sottrarvisi o ad escluderne l'applicazione" e che è difficile fare una gerarchia di tali valori.

A distanza di qualche anno tornai sugli aspetti teorici del diritto ecclesiastico organizzando un secondo convegno a Napoli, nel novembre del 1986, su *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, nel quale si ponevano i rapporti con le altre discipline e con i principi di teoria generale del diritto e se ne ricordavano gli aspetti giurisprudenziali, didattici e scientifici. Anche in questo caso le relazioni, tutte di gran rilievo, dimostravano la centralità del diritto ecclesiastico e la sua importanza, per cui nulla faceva credere che ne sarebbero venuti preoccupati lamenti sulla sua prossima e sicura fine. Una materia esiste se c'è l'oggetto che la sostiene, cioè se ne ha motivo, non è certo una costruzione fittizia o teorica, e qui le ragioni della sua esistenza sono molteplici.

Per molti anni il modello era quello dualista Stato-Chiesa senza particolari riferimenti alle altre confessioni. Per quarant'anni, infatti, l'art. 8 Cost. non era stato attuato; non si era sviluppato nemmeno il concetto di confessione religiosa e il pluralismo religioso, alla stregua del multiculturalismo, era nei fatti non nelle previsioni legislative. La dottrina ecclesiasticistica attuale sembra invece avere scoperto queste nuove dimensioni volgendo la propria attenzione nei loro confronti. Nulla da ridire se non che i problemi giuridici devono risolversi in ambito giuridico, non antropologico né interculturale, né socio-culturale e valutati prima sul piano storico poi su quello giuridico come si faceva un tempo, senza prescindere cioè dai contributi teorici e dal diritto materiale. Non voglio far polemiche ma il problema teorico e concettuale deve essere risolto sullo stesso piano.

Non mi sembra che la disciplina sia stata ben difesa in questi ultimi anni sul piano didattico e universitario, ma nonostante ciò ritengo che continuerà a vivere anche se non dovesse sussistere l'insegnamento. Non è questo un atto di fede ma la constatazione sicura della sua imprescindibile utilità.